



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) PER L'ANNO 2025</b>	<b>N.</b>	9
	<b>DEL</b>	<b>18/02/2025</b>

L'anno **duemilaventicinque** , il giorno **diciotto** , del mese di **febbraio** , dalle ore **17:00** alle ore 18:50, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore	X	
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa		X
5) Arria Andrea	X	
6) Parisi Pietro Maria	X	
7) Italiano Caterina	X	
8) Basile Sonia	X	
9) Briguglio Tindaro	X	
10)Briguglio Mario	X	
<b>Totali</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 9 , assenti n°.01

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott.Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipano per l'Amministrazione il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella, il Vice Sindaco Domenico Cifalà e l'Assessore Dott. Antonio Carbone.

Partecipano il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott.ssa Antonella Bongiorno, il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Giuseppe Morabito e il Responsabile dell'Ufficio tributi Dott.ssa Giovanna Briguglio.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Briguglio Letterio dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2025”*.

Di seguito il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene la Dott.ssa Briguglio Giovanna spiegando che si tratta di una conferma e che la novità per il 2025 è l’obbligatorietà di allegare un prospetto elaborato tramite il sito del MEF.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro chiedendo se è confermata l’aliquota per i terreni edificabili.

Risponde la Dott.ssa Briguglio Giovanna affermando che è mantenuta all’1,06 %.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro chiedendo se anche in altri Comuni l’aliquota è la stessa.

Risponde la Dott.ssa Briguglio Giovanna affermando che in altri Comuni è anche piu’ alta.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro facendo presente che quindi si tratterebbe di terreni edificabili in funzione di un piano regolatore ultra scaduto.

Risponde affermativamente la Dott.ssa Briguglio Giovanna.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro affermando che si dovrebbe accelerare l’iter. A tal proposito invita l’Amministrazione ad attenzionare il Decreto dell’Assessorato Territorio ed Ambiente del 30 gennaio 2025.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco facendo presente che già questo decreto è stato attenzionato.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 9 - VOTI FAVOREVOLI N. 9- VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la lettura della proposta di deliberazione;

**VISTA** la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

**RILEVATO** che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all’art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

**FATTO PRESENTE** che sulla presente proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

**VISTO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
**PRESO ATTO** dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025"*.

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 9 - VOTI FAVOREVOLI N. 9- VOTI CONTRARI N.0 - ASTENUTI N.0**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** dell'esito della eseguita votazione

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.

Alle ore 18.50 il Presidente dichiara tolta la seduta.



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 – 951239

P. I. 00393920830

email – [info@comunescalettazanclea.it](mailto:info@comunescalettazanclea.it)

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale

N° 10 DEL 11/02/2025

Presentata da: Sindaco  
Dr. Gianfranco Moschella

Responsabile Servizio:  
Dr.ssa Giovanna Briguglio

### OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025

**Visto** l'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748 che: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;*
- al comma 749 che: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*
- al comma 750 che: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*
- al comma 751 che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*
- al comma 752 che: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*
- al comma 753 che: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*

- al comma 754 che: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*; **Visto** l'art. 1, c. 744, della L. n. 160/2019 che dispone che: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”*;

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della L. n. 160/2019 e s.m.i.:

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”;

**Preso atto** che l'art. 6 ter comma 1 del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023 n.170 dispone che *“In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tenere conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate nel predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025”*;

**Visto** quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024, rubricato “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta municipale propria

(IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”;

**Considerato** che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n.160/2019 deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione”;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771, della legge n.160 del 2019;

**Dato atto** della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

**Visto** l'allegato Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

**Preso atto** che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

**Visto** l'art. 3, comma 5, succitato del Decreto Ministeriale (Decreto del MEF 7 luglio 2023) che dispone *“Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n.160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'art. 7 comma 3”,* il quale ultimo prevede che *“per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art.1 della legge 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge 160/2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente”;*

**Visti** inoltre:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati, tra i differenti documenti, anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

**Considerati:**

-l'art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n.446;

-l'art. 1 dal comma 161 al comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con delibera di C.C. n.18 del 27.07.2020;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2024 pubblicato nella G.U.n.2 del 03/01/2025, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli Enti Locali al 28/02/2025;

**Visto** il bilancio di previsione 2025/2027 in corso di approvazione;

**Acquisiti** il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n. 142 come recepita con l'art.1 comma 1 lett.i) della L.R. 11.12.1991 n.48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione dovrà essere acquisito il parere del Revisore deli Conti;

**Visti:**

-lo Statuto Comunale;

-il D.lgs. 267/2000;

-l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

**Propone che il Consiglio Comunale  
DELIBERI**

**Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Di approvare** per l'anno 2025, nelle misure di cui al "Prospetto aliquote IMU – "Comune di Scaletta Zancalea", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale – così come allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale - le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**Di stabilire** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

**Di dare atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;

**Di provvedere** entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, della L. 27 dicembre 2019, n. 160

nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane";

**Di provvedere** altresì alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

**Di dare atto** che la presente costituisce allegato al bilancio di previsione 2025/2027 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile Servizio  
Dr.ssa Giovanna Briguglio

Il Proponente  
Sindaco Dr.Gianfranco Moschella



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/02/2025

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
F.to **Briguglio Letterio**

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Sig.ra Simona Cannistraci

F.to

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Dott.ssa Minissale  
Giuseppina**

### **PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal \_\_\_\_\_ Reg n. \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'addetto alla pubblicazione**  
F.to

**Il Segretario Comunale**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 21/02/2025 al 08/03/2025

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale  
F.to **Dott.ssa Minissale Giuseppina**





# Comune di Scaletta Zanclea

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**PER LA PROPOSTA N. 10 DEL 11/02/2025**

**CON OGGETTO**

**Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria ( IMU ) per l'anno 2025**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

**ESPRIME**

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**Scaletta Zanclea, 11.02.2025**

**IL Responsabile dell'Area**

**Dott.ssa Antonella Bongiorno**



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**PER LA PROPOSTA N. 10 DEL 11/02/2025**

**CON OGGETTO**

**Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria ( IMU ) per l'anno 2025**

**Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12  
della L.R. 30/2000**

**ESPRIME**

**parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto.**

**ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, così come  
modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000**

**ATTESTA**

Che l'approvazione del presente provvedimento \_\_\_ comporta x non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Anno	Imp / Sub	Codice	Capitolo	Importo €
------	-----------	--------	----------	-----------

**Scaletta Zanclea, 11/02/2025**

**Il Responsabile dell'Area  
Dott.ssa Antonella Bongiorno**



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Città Metropolitana di Messina

## Il Revisore Unico

Al Signor Sindaco  
Dott. Gianfranco Moschella

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale  
Dott.ssa Giuseppina Minissale

Al Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Antonella Bongiorno

### Verbale n. 5/2025 del 12/02/2025

**Oggetto:** Parere sulla proposta di deliberazione n. 10 del 11-02-2025 da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto, “**Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2025**”.

#### L’Organo di Revisione,

presa in esame la documentazione relativa alla richiesta di parere sull’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2025 di cui in oggetto –;

#### Premesso

-che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 2019, n. 160, dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;

-che l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

#### Considerato

che la legge n. 160 del 2019 all’articolo 1, dispone:

-al comma 748, che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;

-al comma 749, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

-al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

-al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2021, tali fabbricati sono esenti dall'IMU;

-al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

-al comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

### **Visto**

- che il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di effetti;

**Atteso che**, ai sensi del comma 767, dell'art.1, L. n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

**Considerato** che si intendono confermare per l'anno 2025 le aliquote approvate per l'anno 2024;

**Visto e verificato** l'allegato prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

**Considerato** il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di settore ai sensi

dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**L'Organo di Revisione,**

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Visto O.A.EE.LL.Regione Sicilia;

Visto il regolamento comunale;

Visto il regolamento comunale vigente per l'applicazione dell'IMU;

**Esprime**

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione **“Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025”**.

Caltanissetta, lì 12/02/2025

**Il Revisore Unico dei Conti**  
**Rag. Andrea Ferrante**

**Firmato digitalmente - D.Lgs. N.82/2005 e SS.MM.II. -**

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

#### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

#### Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/2/2025 alle 12:09:03